

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 5 APRILE 1950

(58ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni » (N. 928) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	548, 552
CAPPELLINI		548
CONTI		548

« Destinazione in uso per gli uffici della sede centrale della "Food and Agricultural Organisation (F.A.O.)" del fabbricato B del nuovo edificio già assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma ed autorizzazione della spesa di lire un miliardo e 100 milioni occorrenti per il completamento » (N. 939) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	556, 557
BUIZZA, relatore	556
CAPPELLINI	556, 557

CONTI	Pag.	556
MANCINI		557

(Discussione)

« Modifica della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (N. 972) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	558, 560, 562, 563, 564
SIMONINI, Ministro della marina mercantile	558, 559, 561, 562, 564
TARTUFOLI	559, 560, 562
CONTI	560, 561
MASSINI	561
CESCHI	561, 562
VOCCOLI	564

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Conti, Corbellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Lopardi, Mancini, Mariotti, Massini, Meacci, Priolo, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Troiano, Toselli, Voccoli.

Interviene altresì, a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Tartufoli.

Assistono per il Governo l'onorevole Simonini, Ministro della marina mercantile, l'onorevole Tambroni, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, e l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GENCO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (N. 923) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Comunico alla Commissione che ho ricevuto al riguardo una lettera dal Ministro Petrilli, nella quale si afferma non esistere alcuna eccezione da parte del Governo al libero corso di questo disegno di legge.

La Commissione di finanza e tesoro, a sua volta, dopo aver espresso, come voi sapete, in una precedente lettera, parere contrario all'approvazione di questo disegno di legge per la mancanza di una vera e propria copertura dell'onere finanziario, ha fatto pervenire una altra lettera che dice: « Facendo seguito al parere sul disegno di legge: "Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni", si propone che il primo comma dell'articolo 17 venga sostituito dal seguente: "Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge sarà provveduto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i mezzi di bilancio delle due aziende, e precisamente imputandole al capitolo 1° dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi ed al capitolo 1° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, secondo le rispettive competenze". Rimane fermo pertanto il secondo comma dell'articolo in questione ».

Con tale modificazione dunque la Commissione di finanze e tesoro esprimerebbe parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

CAPPELLINI. A titolo di chiarimento, chiedo se, con quanto comunicato, la Commissione di finanze e tesoro si limita a dare un semplice consiglio oppure ci impegna all'approvazione dell'emendamento da essa proposta.

PRESIDENTE. La Commissione di finanze e tesoro, come voi sapete, si limita sempre a dare un parere — come è nei suoi poteri — sui disegni di legge che rechino un maggiore onere

finanziario per il Tesoro, ma la nostra Commissione, in genere, ha sempre seguito il suo parere. Del resto io non ho nulla in contrario a fare mia questa variante proposta dalla Commissione finanze e tesoro.

Si potrà obiettare che, modificando il disegno di legge, esso dovrà tornare in sede deliberante alla Commissione della Camera dei deputati. Però io penso che si può ovviare a questo inconveniente introducendo un articolo aggiuntivo finale — benchè non sia in genere favorevole a tale modo di procedere — che stabilisca che la presente legge va in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. È chiaro come in questo modo si guadagnano quei 15 giorni di tempo che intercorrono tra la pubblicazione di una legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e la sua entrata in vigore.

CAPPELLINI. Ma è opportuno osservare che, a causa delle prossime vacanze pasquali, la Commissione della Camera dei deputati che dovrà prendere in esame il disegno di legge non potrà riunirsi che verso la fine di questo mese.

CONTI. Voi siete vittime — scusate se ve lo dico — dell'organizzazione. Dovrei essere anche io una vittima dell'organizzazione, perchè da essa anch'io ho ricevuto, per telefono e per iscritto, delle pressioni per questa legge. Io però non mi presto assolutamente a dare la mia adesione a provvedimenti che sono contro l'ordine finanziario, costituzionale, legale. È proprio per questo che feci le mie eccezioni nella precedente seduta, e se oggi noi ci trovassimo ancora nelle stesse condizioni di allora, continuerei a dichiararmi contrario a questo disegno di legge, perchè noi non dobbiamo agire ciecamente: dobbiamo operare secondo giustizia e necessità, anche per l'interesse legittimo di tutte le categorie dei lavoratori.

Posta la cosa nei termini in cui è posta oggi dalla lettera del Ministro Petrilli, che è — lo dico senza complimenti — il risultato delle pressioni del Ministro Spataro, e dalla risposta della Commissione di finanze e tesoro, la quale anch'essa è frutto delle pressioni di Spataro, posto anche che non ci sarebbe alcuna difficoltà ad approvare l'articolo proposto dalla Commissione di finanza e tesoro, perchè mette le cose sul terreno razionale, cioè non viola il principio che la retribuzione agli impiegati debba essere tratta dal bilancio e non dalle arbitrarie eco-

nomie delle amministrazioni — le quali, come sapete, agiscono sempre a modo loro, e nella specie lo fanno a danno delle categorie inferiori — poste tutte queste considerazioni, io oggi dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, sempre però con l'emendamento suddetto, che del resto non reca quei gravi inconvenienti cui accennava il senatore Cappellini. Se noi inseriamo l'articolo finale proposto dal Presidente che fa sì che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, si recuperano quei 15 giorni che la Commissione della Camera impiegherà per il riesame di questo disegno di legge.

Queste sono le mie considerazioni in ordine al disegno di legge in esame, in base alle quali fin d'ora posso dichiarare che voterò a suo favore.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è raggruppato nei seguenti ruoli:

ruolo del personale di gruppo *A*, comprendente un quadro del personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli ingegneri specializzati;

ruolo del personale di gruppo *B*, comprendente un quadro normale e un quadro transitorio;

ruolo del personale di gruppo *C*, comprendente un quadro dei capi di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche;

ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e un quadro comune ».

L'ispettore generale delle comunicazioni, al quale, a norma dell'articolo 3 del decreto

legislativo 2 aprile 1948, n. 432, spettano anche, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *l*) e *m*) e successive modificazioni, è classificato nel grado IV dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376, e le tabelle nn. 1 e 2 annesse al decreto-legislativo 22 marzo 1948, n. 540, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

Il n. 1 del primo comma dell'articolo 5 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926 n. 1733, è modificato come segue:

« 1° avere compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 18 anni, e non avere superato, per il ruolo di gruppo *A*, l'età di anni 33, e, per gli altri ruoli, quella di 30. Il limite minimo di età può essere elevato fino ad anni 21, quando l'Amministrazione, per determinati concorsi, lo ritenga opportuno ».

Il secondo comma dell'articolo stesso relativo alla esclusione del personale femminile dagli impieghi di ruolo e dalla progressione di carriera oltre il grado 10°, è abrogato.

(È approvato).

Art. 3.

Il servizio prestato in qualità di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, esclusi gli agenti subalterni, viene considerato quale servizio di ruolo di gruppo *C* agli effetti dell'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 21, comma quarto, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Gli impiegati ausiliari vincitori dei concorsi per il gruppo *C* ed inquadrati in tale gruppo prima del 1° luglio 1945, possono optare per il trattamento più favorevole fra quello che hanno conseguito in base al concorso e quello che avrebbero conseguito se fossero stati inquadrati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni.

Il servizio prestato in qualità di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo *A*, *B* e *C* secondo la categoria I, II e III di provenienza, agli effetti dell'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(È approvato).

Art. 4.

L'indennità speciale di servizio prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, può essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non più di 8 capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non più di un funzionario di grado V dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennità di caroviveri, esistente fra il grado V e il grado IV della gerarchia statale.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, è abrogato.

I posti di grado VIII del quadro dei capi di ufficio del ruolo del personale di gruppo *C* di cui alla tabella n. 3 dell'allegato *A* alla presente legge si conferiscono, con le norme di cui al primo comma dell'articolo 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli impiegati che, alla data dello scrutinio rivestono il grado IX dello stesso quadro da almeno tre anni.

(È approvato).

Art. 6.

Un terzo dei posti del grado IX del ruolo dei capi d'ufficio (gruppo *C*) disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1950, da conferire secondo le norme dell'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1942, n. 1718, sarà invece conterito mediante esami di merito distinto da bandire entro il 31 dicembre 1951, cui potranno partecipare gli impiegati dei gradi IX, X, XI e XII che alla data di entrata in vigore della legge facciano già parte del ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 7 dell'ordinamento del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi per posti di ruolo è in facoltà dell'Amministrazione, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge, di riservare una aliquota dei posti messi a concorso, non eccedente il terzo dei posti stessi, al proprio personale di ruolo e non di ruolo, al personale delle ricevitorie postali telegrafiche, ed ai fattorini telegrafici in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso.

« Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale ammesse a fruire delle suddette riserve, nonché l'anzianità minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa ».

Il terzo comma dell'articolo 10 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è abrogato.

(È approvato).

Art. 8.

Ai soli fini dell'anzianità di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche

rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualità e senza soluzione di continuità negli uffici previsti dall'articolo 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, modificato dall'articolo 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai gradi superiori al IX dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* sono ridotti di un anno e mezzo. Per il personale telefonico di gruppo *C* la riduzione si applica ai gradi superiori al X.

Della riduzione di cui al comma precedente non potrà fruire il personale che abbia comunque già goduto di analogo beneficio in precedenti promozioni e per mezzo di essa non potrà essere conseguita più di una promozione.

Per il periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado VI di gruppo *A* non è richiesto il requisito di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

(È approvato).

Art. 10.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado VI del quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo *B*, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376.

(È approvato).

Art. 11.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a conferire non oltre la

metà dei posti di grado VIII del quadro degli ingegneri specializzati. gruppo *A*, che risulteranno scoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli.

Per l'ammissione al concorso suddetto oltre ai requisiti generali richiesti dalle leggi in vigore, sarà necessario non avere superato l'età di anni 45 e possedere almeno sei anni di pratica professionale e cinque anni di servizio di ruolo di gruppo *A* presso l'Amministrazione dello Stato in qualità di ingegnere.

(È approvato).

Art. 12.

I posti di gruppo *C* vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame tra il dipendente personale di ruolo e non di ruolo e delle ricevitorie che alla data predetta sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.

Nella prima applicazione della presente legge, sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro *A* del ruolo del personale di gruppo *A*, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'articolo 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'articolo 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto.

Con le stesse norme di cui al primo comma saranno messi a concorso i posti dei gruppi *A* e *B*, limitatamente al 25 per cento di quelli che si renderanno vacanti dopo l'applicazione del presente articolo.

Un ottavo dei posti messi a concorso in base al primo e quarto comma del presente

articolo è però riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato.

I posti riservati a norma del precedente comma, eventualmente non coperti, saranno conferiti ai concorrenti dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, risultati idonei, e secondo l'ordine di graduatoria.

(È approvato).

Art. 13.

L'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è così sostituito:

« Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni, per la sistemazione, nei ruoli di 2ª e 3ª categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei servizi di recapito autorizzati, salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), comunque assunti, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

(È approvato).

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è integrato come segue:

« Per il personale assunto prima del 1º gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'articolo 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purchè in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1º gennaio 1939 »

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 2 della legge 21 aprile 1949, n. 258, è integrato come segue:

« La presente legge ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del de-

creto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ma l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformità alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 16.

Sono estesi al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 17.

Alle spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fa fronte con le disponibilità dei propri bilanci derivanti da economie da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni al bilancio.

La dizione del primo comma di questo articolo andrebbe allora sostituita con quella dell'emendamento proposto dalla Commissione di finanze e tesoro: « Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge sarà provveduto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i mezzi di bilancio delle due Aziende, e precisamente imputandole al capitolo 1 della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed al capitolo 1 dell'Azienda dello Stato per i servizi telefonici, secondo le rispettive competenze ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 17 di cui è già stata data lettura, che resta immutato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso, quale risulta dalla modificazione testè apportatavi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Propongo ora di inserire un articolo 18 aggiuntivo del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Se non si fanno osservazioni, lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione le tabelle allegate al disegno di legge. Faccio presente che il Ministero delle poste mi ha comunicato che all'allegato B, tabella 2, grado VII, è stata omessa, per evidente errore di stampa, dopo la parola « Commissari », la parola « superiori », che nella votazione della tabella si intende inserita.

Do lettura delle singole tabelle:

ALLEGATO A.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA N. 1.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A.

A) Quadro del personale direttivo amministrativo

Grado	Numero dei posti
4° Direttore generale di amministrazione	1
5° Capi servizio e ispettori generali	27
5° Direttore capo della Ragioneria centrale	1
6° Direttori provinciali di 1ª classe e assimilati	125

7° Direttori provinciali di 2ª classe e assimilati	153
8° Primi ispettori e assimilati	163
9° Ispettori e assimilati	185
10° Vice ispettori e assimilati	230
11° Allievi ispettori e assimilati	
	885

B) Quadro degli ingegneri specializzati.

Grado	Numero dei posti
4° Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni	1
5° Ispettori generali tecnici	5
6° Ispettori superiori tecnici	20
7° Ispettori principali tecnici	24
8° Primi ispettori tecnici	25
9° Ispettori tecnici	28
10° Vice ispettori tecnici	39
	142

TABELLA N.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO B

A) Quadro normale.

Grado	Numero dei posti
6° Primi direttori capi ed ispettori superiori di Ragioneria e assimilati	18
7° Direttori capi e ispettori capi di Ragioneria e assimilati	70
8° Direttori principali e ispettori di Ragioneria e assimilati	220
9° Direttori di Ragioneria e assimilati	400
10° Ragionieri e assimilati	792
11° Ragionieri aggiunti e assimilati	
	1.500

B) *Quadro transitorio.*

Grado		Numero dei posti
6°	Primi direttori capi ed ispettori superiori di Ragioneria e assimilati	8
7°	Direttori capi e ispettori capi di Ragioneria e assimilati . . .	40
8°	Direttori principali e ispettori di Ragioneria e assimilati .	350
9°	Direttori di Ragioneria e assimilati	1.500
10°	Ragionieri e assimilati	882
		2.780

TABELLA N. 3.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C

A) *Quadro dei capi di ufficio.*

Grado		Numero dei posti
8°	Capi di ufficio di 1ª classe . .	130
9°	Capi di ufficio	470
		600

B) *Quadro del personale esecutivo.*
*Omissis.*C) *Quadro del personale tecnico speciale.*

1° Personale delle Officine postelegrafiche.

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori di officina principali .	6
9°	Direttori di officina	40
10°	Ufficiali meccanici elettricisti di 1ª classe	80
11°	Ufficiali meccanici elettricisti di 2ª classe	84

12°	Ufficiali meccanici elettricisti di 3ª classe	90
13°	Ufficiali meccanici elettricisti di 4ª classe	100
		400
	Apprendisti meccanici (1).	
	2° Personale delle stazioni radiotelegrafiche.	
8°	Capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti principali . . .	3
9°	Capi radio telegrafisti e capi radioelettricisti	10
10°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 1ª classe .	25
11°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 2ª classe .	25
12°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 3ª classe .	22
13°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 4ª classe .	25
		110

TABELLA N. 4.

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

*Omissis.**(Sono approvate).*

(1) È consentita l'assunzione in servizio di apprendisti in misura non superiore ai posti vacanti in ruolo.

ALLEGATO B.

PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO
PER I SERVIZI TELEFONICI

TABELLA N. 1.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A

A) *Quadro del personale direttivo misto.*

Grado		Numero dei posti
5°	Direttore tecnico dell'Azienda .	1
5°	Ispettori generali tecnici di zone	3
5°	Ispettore capo superiore amministrativo	1

VII COMMISSIONE (Lav. pubbl., trasp., poste e telec., mar. merc.)

58ª RIUNIONE (5 aprile 1950)

5° Direttore capo di Ragioneria . . .	1
6° Ispettori superiori amministrativi e tecnici ed assimilati (1)	16
	—
	22
	====

B) *Quadro del personale direttivo amministrativo ed assimilato.*

Grado	Numero dei posti
7° Ispettori principali amministrativi ed assimilati	14
8° Primi ispettori amministrativi ed assimilati	16
9° Ispettori ed assimilati	20
10° Vice ispettori ed assimilati	21
11° Allievi ispettori ed assimilati	
	—
	71
	====

C) *Quadro del personale direttivo tecnico.*

Grado	Numero dei posti
7° Ispettori principali tecnici	6
8° Primi ispettori tecnici	8
9° Ispettori tecnici	11
10° Vice ispettori tecnici	12
	—
	37
	====

TABELLA N. 2.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO B.

Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati - Capi uffici interurbani.

Grado	Numero dei posti
6° Commissari capi superiori amministrativi e tecnici	3
7° Commissari superiori amministrativi tecnici ed assimilati	8

(1) Ai funzionari di grado 6° ai quali sia stato conferito il trattamento di grado 5° ai sensi del decreto-legge 1° gennaio 1937, n. 1115 e regio decreto 19 luglio 1941, n. 943 e che vengano pronossi a tale grado, il periodo di servizio prestato con trattamento di grado 5° è considerato utile agli effetti degli scatti di stipendio nel nuovo grado.

8° Commissari principali amministrativi e tecnici ed assimilati - Capi ufficio interurbani superiori	16
--	----

Grado	Numero dei posti
9° Primi commissari amministrativi e tecnici ed assimilati - capi uffici interurbani di 1ª classe	31
10° Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati - Capi uffici interurbani di 2ª classe	54
11° Commissari aggiunti amministrativi e tecnici ed assimilati - Capi uffici interurbani ed aggiunti	
	—
	112
	====

(Sono approvate).

NOTA. — Nel ruolo del personale di gruppo C di cui all'Allegato III al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, al quadro I i posti di grado 8°, 9° e 10° sono ridotti rispettivamente a 16, 63 e 204, ed al quadro II i posti di grado 9° sono ridotti a 22 tale riduzione è approntata tenuto conto del disposto delle avvertenze nn. 1 e 2 alle tabelle organiche annesse al citato decreto-legge n. 504.

Pongo ora in votazione il disegno di legge bel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Destinazione in uso per gli uffici della sede centrale della " Food and Agricultural Organisation (F.A.O.) " del fabbricato B del nuovo edificio già assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma ed autorizzazione della spesa di lire un miliardo e 100 milioni occorrenti per il completamento » (N. 939) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Destinazione in uso per gli uffici della sede centrale della « Food and Agricultural Orga-

nisation (F. A. O.) » del fabbricato B del nuovo edificio già assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma ad autorizzazione della spesa di lire 1.100 milioni occorrenti per il completamento ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Buizza.

BUIZZA, *relatore*. Con il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257, è stata autorizzata la spesa di 150 milioni per l'esecuzione di opere di completamento per l'edificio dell'ex Ministero dell'Africa italiana, la cui prosecuzione era stata sospesa durante la guerra. Con lo stesso decreto l'edificio veniva destinato a sede del Ministero delle poste e telecomunicazioni, nonchè eventualmente di altre Amministrazioni dello Stato, alla cui scelta doveva provvedere la Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.

Oggi è necessario dare una sede centrale alla organizzazione internazionale dell'alimentazione e dell'agricoltura. Il Governo avrebbe pensato di usufruire di questo edificio destinando alla F. A. O. il fabbricato B, cioè l'ala che prospetta sul viale Baccelli, essendo già occupata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni l'ala parallela che fronteggia il viale Aventino.

Per la prosecuzione dei lavori necessari al compimento di detta ala è stata preventivata una spesa di 1.100 milioni. Per provvedere al finanziamento di questa spesa, i 1.100 milioni vengono aggiunti a quelli di cui all'articolo 2, punto 1° della legge 31 ottobre 1949, n. 785, che approva l'esercizio finanziario del Ministero dei lavori pubblici per il 1949-50, con questa giustificazione: « Per provvedere a cura e a carico dello Stato, con pagamento non differito, alle riparazioni, sistemazioni e completamento delle opere pubbliche già esistenti ». La somma di lire 1 miliardo e 100 milioni è già stata inserita nel 3° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 e quindi, anche a termini di Costituzione, si è provveduto per questa spesa. Il Ministero dell'agricoltura e gli altri Ministeri previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257, già citato, hanno dato parere favorevole e non manca

che l'approvazione del Senato, perchè il provvedimento entri nella fase esecutiva, dato che è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

CAPPELLINI. Mi dichiaro contrario allo stanziamento di questa somma per il completamento di tale costruzione.

Più volte è stato da noi lamentato che molti uffici ministeriali hanno attualmente sede in locali che potrebbero invece essere adibiti ad abitazioni civili. Si offre ora la possibilità di destinare il gran numero di stanze dell'edificio in parola ai nostri uffici ministeriali, con la conseguente liberazione di moltissimi stabili precedentemente da essi occupati. Non credo che, per sistemare la F. A. O., il Governo non possa trovare, tra i molti stabili a sua disposizione, una sede degna, il che permetterebbe di destinare l'immobile prospiciente viale Baccelli ad altri usi. Non trovo giustificato spendere una somma così rilevante per completare un edificio da destinare ad una organizzazione internazionale che, come ho detto, potrebbe trovare degna sede in altri locali. Per queste ragioni sono contrario.

CONTI. Io deploro che i miliardi si trovino solo per questo genere di lavori e ritengo che si debba camminare su un'altra strada.

Però non condivido l'opinione del senatore Cappellini, il quale si oppone probabilmente perchè si tratta di un'organizzazione sorta in America. Non credo che quel palazzo potrebbe essere utilmente destinato ad abitazione.

CAPPELLINI. Non ho detto che l'edificio di viale Baccelli potrebbe essere destinato ad uso di abitazione, bensì che i locali attualmente occupati dagli uffici potrebbero esservi trasferiti.

CONTI. In ogni modo, se questo stabile non fosse occupato dalla F. A. O., questa organizzazione andrebbe ad occupare altri locali, i quali non potrebbero perciò essere destinati ad uso di abitazione ed il problema resterebbe al punto iniziale. Quindi, pure essendo in linea di principio contrario a spese di questo genere, nella specie mi adatto ad approvare il disegno di legge, perchè si rivela di una certa utilità ed opportunità.

PRESIDENTE. Vorrei rendere noto alla Commissione il testo della lettera, che il Ministro Segni mi ha inviato a proposito di questo

disegno di legge, in quanto penso sia utile per la Commissione aver cognizione del pensiero del Ministro al riguardo.

L'onorevole Segni mi scrive: «Caro Cappa, domani, mercoledì, dovrebbe essere discusso, nella riunione della 7ª Commissione del Senato, il disegno di legge relativo alla destinazione dell'ala B del fabbricato di viale Aventino a sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, e all'assegnazione di 1.100 milioni per il completamento dell'edificio.

«Come sai, è una questione di grande importanza, che investe il prestigio del Paese in campo internazionale e che richiede una sollecita definizione in vista della IX sessione del Consiglio della F. A. O., che avrà luogo a Roma l'8 maggio prossimo venturo. Sarebbe quanto mai auspicabile che, in tale circostanza, i membri del Consiglio potessero constatare che i lavori di ultimazione dell'edificio sono in piena attività ed in progredito stato di avanzamento.

«Ti sarei pertanto infinitamente grato se potessi adoperare la tua cortesia, affinché il disegno di legge in questione venga esaminato ed approvato dalla 7ª Commissione, che tu presiedi, nella seduta di domani, senza ulteriori indugi.

«Ti ringrazio molto sentitamente per quanto vorrai fare in proposito e ti prego di gradire, con i miei saluti, i più vivi auguri per le prossime feste».

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAPPELLINI. Chiedo che sia messo ai voti il passaggio agli articoli.

MANCINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Chi approva il passaggio agli articoli è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passo a dar lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

Il fabbricato B facente parte del complesso degli edifici in costruzione al viale Aventino in Roma ed assegnato in applicazione del de-

creto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è destinato in uso per gli uffici della sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F. A. O.).

(È approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente articolo 1 è autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'articolo 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, l'ulteriore spesa di lire 1.100.000.000,

(È approvato).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle maggiori entrate comprese nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (N. 972)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento ».

Prima di dare la parola al Ministro Simonini, vorrei ricordare alla Commissione che questo disegno di legge tende a perfezionare la legge 8 marzo 1949, n. 75, ed a consentirne una pratica ed effettiva attuazione a vantaggio soprattutto dei cantieri, perchè detta legge non favorisce gli armatori, come generalmente si crede, ma, in effetti, le maestranze cantieristiche. Le disposizioni di questo disegno di legge, d'iniziativa del deputato Angelini e di altri, erano già comprese in un precedente disegno di legge che l'Amministrazione della marina mercantile aveva sollecitato dallo stesso deputato Angelini e da altri, affinché fosse resa attuabile la legge del marzo del 1949 la quale, per decorrenza dei termini, sarebbe stata altrimenti inapplicabile. La Commissione della Camera dei deputati approvò solo la prima parte della originaria proposta di legge Angelini e cioè quella che tendeva a prorogare i termini fissati dalla legge 8 marzo 1949 per la presentazione dei contratti registrati da parte degli assegnatari delle navi prescelte.

Si è resa in seguito necessaria una ulteriore integrazione della proposta Angelini, perchè una aliquota del tonnello, che la legge Saragat prevede per il lavoro dei nostri cantieri, fosse attribuita attraverso un adeguato completamento della legge stessa. È appunto a questo completamento che provvede il disegno di legge in esame, che la Commissione della Camera dei deputati ha approvato in una delle ultime sedute e che ci ha trasmesso con la procedura di urgenza.

Dopo aver fornito questi elementari ma necessari chiarimenti, prego il Ministro Simonini di voler illustrare il provvedimento che è all'esame della nostra Commissione.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Ritengo di dover premettere anzitutto l'affermazione che il progetto in esame ha come fine esclusivo quello di dare lavoro ai cantieri (come del resto ha già osservato giustamente il Presidente), attraverso un adeguato contributo finanziario.

Ciò premesso, entro subito nel merito. I termini entro cui dovevano essere presentati i contratti ed i progetti di costruzioni navali, come fissati nella legge 8 marzo 1949, non consentivano, in effetti, per la loro brevità, una adeguata elaborazione dei progetti stessi, nè la stesura dei relativi contratti, i quali sono quanto mai complessi in materia di costruzioni navali. Si rese necessaria allora la presentazione di un provvedimento che prorogasse detti termini. Poichè si era in tema di miglioramenti da apportare alla citata legge, il Ministero ritenne opportuno suggerire anche ulteriori modifiche, che furono contemplate nel primo disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Angelini.

Successivamente, l'assoluta urgenza di procedere alla approvazione di un provvedimento che consentisse la riapertura dei termini, consigliò di stralciare e di accantonare per il momento tali modifiche. Successivamente ancora si stimò opportuno riesaminare l'intero testo del provvedimento, soprattutto perchè si ritenne di dover aprire qualche altra possibilità ad altri settori dell'industria navale non considerati nella legge Saragat.

Siamo così arrivati alla formulazione del presente disegno di legge, il quale si propone, in sostanza, di consentire, nelle condizioni attuali del mercato marittimo, la costruzione del massimo tonnello possibile in base all'ammontare delle somme disponibili, e ciò, sia sveltendo la procedura, sia consentendo la partecipazione al contributo statale anche di quel tonnello che sarebbe, eventualmente, potuto restare scoperto. Tale tonnello è ufficialmente calcolato sulle 14 mila tonnellate, conteggiando però soltanto tutte le rimesse in termini e le assegnazioni che sono state fatte dal Comitato tecnico; ma pensiamo purtroppo che la cifra sarà assai maggiore e si aggirerà almeno sulle 40 mila tonnellate, soprattutto se si tiene conto del fatto che parecchi armatori, che sono stati riammessi,

finiranno per non procedere alle costruzioni. E purtroppo mi dispiace dover annunciare al senatore Voccoli che fra queste tonnellate molto probabilmente dovremo calcolare quelle della motonave che si sperava di poter assegnare al cantiere di Taranto, per il quale invece possiamo dare come certa solo l'assegnazione di 12 mila tonnellate di altro naviglio minore.

Si tratta dunque di circa 40 mila tonnellate di naviglio da costruire, che resterebbero disponibili e che il presente disegno di legge tende a trovare il modo di coprire. In particolare, senza voler entrare nel dettaglio, si tratterebbe di costruire una flottiglia di baleniere, che dovrebbe dar luogo alla creazione di una industria completamente nuova nel nostro Paese. Credo che tale iniziativa meriti incoraggiamento, soprattutto per i riflessi economici che potrà apportare nel nostro Paese.

Si tratta di una industria completamente nuova per la nostra marina da pesca, ma che, peraltro, è largamente diffusa in altri Paesi d'Europa e specialmente nei paesi settentrionali, dove costituisce fonte di considerevole ricchezza. Se questa nuova industria avrà lo sviluppo previsto, otto o nove milioni di dollari potranno essere acquisiti all'attivo della nostra bilancia commerciale. È prevista la creazione di un centro di raccolta, nell'Italia meridionale, con un porto accogliente, atto ad assicurare il rifugio all'intera flottiglia, e dotato delle officine di riparazione indispensabili, che potrebbero anch'esse costituire una nuova industria capace di dare impiego ad alcune centinaia di operai.

Queste sono le prospettive che hanno determinato la presentazione di questo disegno di legge, e cioè offrire la possibilità di costruire, con i benefici previsti dalla legge Saragat, questa flottiglia di nuovo tipo.

TARTUFOLI. Mi atterrò alla stringatezza di cui mi hanno dato esempio il Presidente ed il Ministro.

Mi sono permesso di presenziare a questa discussione per portare la eco delle vive preoccupazioni che si sono formate negli ambienti della nostra pesca di mare e soprattutto della nostra marina adriatica, di fronte al contenuto del secondo comma dell'articolo 4. L'onorevole Ministro ci ha spiegato che esso significa

un ampio mandato, definitivo, al Ministero, della facoltà di decidere sulle sovvenzioni da assegnare, in vista della creazione di una flottiglia da pesca d'alto mare, che dovrebbe costituire l'avvio di una nuova industria nella nostra Marina.

Sono sempre stato favorevole alle nuove iniziative. Ma non posso fare a meno di osservare che, mentre ancora bisogna affrontare il problema della ricostruzione del nostro naviglio da pesca distrutto e depauperato dalla guerra, mentre bisogna ancora rimettere in efficienza tutto il settore peschereccio, che in Italia impegna 200 mila famiglie di pescatori, mentre non c'è un porto peschereccio che non lamenti una situazione di vera e propria sofferenza, non è davvero opportuno voler impegnare l'economia del nostro Paese in una impresa assolutamente nuova.

Dobbiamo considerare che tutti i nostri porti pescherecci (he presente in particolare quello di San Benedetto del Tronto) chiedono aiuti perchè non sono più in grado di funzionare normalmente, sia perchè debbono ancora ricostruire quello che è stato distrutto, sia perchè non trovano i mutui previsti dal piano Saragat; sia ancora per complicazioni varie nell'applicazione del Trattato con la Jugoslavia.

Per tutto questo non mi pare sia opportuno parlare di stanziamenti di miliardi da destinarsi ad una nuova industria ancora da crearsi; e debbo aggiungere sinceramente, che, a mio parere, non è non solo giusto, ma neanche logico.

Comprendo tuttavia che questa è una legge che non deve incontrare difficoltà; che è necessario che vada avanti perchè anch'essa è come tanti altri meccanismi che debbono mettersi in moto e che non devono essere fermati sin dalla partenza. Mi sono pertanto limitato a formulare un ordine del giorno, controfirmato da altri colleghi, il quale dice: « La settima Commissione permanente del Senato, nell'approvare la legge che modifica la legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento, in relazione al contenuto del secondo comma dell'articolo 4, impegna il Ministro della marina mercantile a non valersi della facoltà di « ammettere la presentazione di domande per la costruzione di navi da grande pesca di

tipo speciale», se non quando siano state esaminate e soddisfatte tutte le istanze che, in rapporto all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono state avanzate dai nostri pescatori per la ricostituzione del loro strumento di lavoro. La settima Commissione intende inoltre, nella circostanza, invitare il Ministero della marina mercantile a studiare le modalità per cercare i mezzi per dare luogo alla costituzione di un idoneo stanziamento di almeno un miliardo per il credito per costruzioni pescherecce, da adeguare alle esigenze della ricostruzione del settore del piccolo armamento ».

Come vedete, questo ordine del giorno tende a favorire la ripresa delle attività del settore peschereccio, interrotte a causa della guerra. Nella legge Saragat sono previsti finanziamenti speciali per sopperire al fabbisogno della ricostruzione degli strumenti di lavoro: ma gli interessati non riescono a contrarre i necessari mutui, non trovano istituti disposti a far loro credito, quasi che la legge Saragat non dovesse essere applicata. Se non si provvede, questa gente riterrà di essere stata ancora una volta ingannata.

Ora deve essere chiaro che noi non dobbiamo dimenticare questo settore sofferente, tanto più che per la gente di mare non è possibile alcuna sostituzione di lavoro: il marinaio non può fare che il marinaio; la nostra marina da pesca è quella che è e noi dobbiamo aiutarla. Dobbiamo ricordare che interi paesi e anche cittadine vivono sulla industria della pesca; che oltre 200 mila famiglie italiane sono direttamente interessate a questa industria; che, oltre i pescatori, vi è tutto un complesso di molteplici attività, che dobbiamo difendere, in quanto su di esse gravitano masse ingenti della nostra popolazione. Prima di pensare a fornire mezzi ad iniziative che intendono portarci in concorrenza alla industria di pesca nordica, che ha una tradizione secolare, maestranze allenatissime e una conoscenza perfetta dei luoghi e della tecnica, noi dobbiamo piuttosto stanziare adeguati fondi, che permettano la vita di una industria italiana che ha tradizioni già vive nel nostro Paese e che ha ogni diritto per essere valorizzata.

PRESIDENTE. Invito gli oratori a considerare che questo è un problema strettamente

tecnico: bisogna vedere come le cose stanno nella realtà ed evitare di scendere in questioni che alla fine possono essere anche di semplice retorica.

CONTI. Le osservazioni testè fatte dal Presidente mi spingono a non votare, senza approfondirlo, il disegno di legge sottoposto al nostro esame. Si tratta effettivamente di un problema tecnico, di grande portata, che non possiamo esaminare in pochi minuti, fidandoci esclusivamente della parola di alcuni colleghi, sia pure competentissimi in materia: occorre invece studiare attentamente il problema.

Soffermandomi sulla questione sollevata dal collega Tartufo, in merito alla impresa baleniera che si progetterebbe di creare, osservo che ci troviamo di fronte ad un problema colossale; credo che non vi sia nessuno, il quale, su questo problema, che è nuovissimo per l'Italia, possa dire una parola rassicurante. Temo che le balene possano costituire il pretesto per qualche affarista.

Vorrei sapere chi ha iniziato questo movimento; chi vorrebbe armare queste baleniere; vorrei sapere se vi è già una organizzazione che poi adoprerebbe queste navi baleniere per il lavoro che ci viene prospettato. Vorrei sapere con precisione chi sono questi signori e se ci sono. Si tratta di una Compagnia già costituita o solo di uomini isolati, di individui che si presentano ansiosi di cominciare un grande lavoro e che chiedono allo Stato di appoggiare questa grande nuova industria che dovrebbe sorgere? Tutta la questione mi ha l'aria di una di quelle imprese consistenti in finanziamenti da parte dello Stato, a condizioni prettamente aleatorie, finanziamenti ai quali siamo abituati e di cui sono nemico acerrimo. Devo dire che sono completamente contrario a questo indirizzo, per cui ogni piccola azione richiede un intervento dello Stato: qualunque cosa si debba fare, lo Stato paga.

Ma qui, indipendentemente da queste vedute generali, vi è la mia domanda specifica: occorre sapere chi abbia ideato questa impresa delle baleniere.

D'altro canto siamo ancora di fronte ad un altro problema che è necessario risolvere urgentemente: dobbiamo, ad ogni costo, ricostruire prima di ogni altra cosa la nostra flotta da pesca, che è stata completamente

distrutta dalla guerra; dobbiamo mettere le 200 mila famiglie che vivono della pesca, in condizioni di poter vivere con il loro lavoro normale. Qui effettivamente è doveroso da parte dello Stato intervenire per la ricostruzione della nostra magnifica flotta peschereccia, che i nostri pescatori hanno perduto non per propria colpa, ma unicamente perchè lo Stato italiano, dirò più esattamente, la monarchia italiana, ha scaraventato sul Paese questa guerra di cui stiamo raccogliendo i tristi risultati.

Concludo dichiarandomi nettissimamente contrario a questo disegno di legge.

MASSINI. Oltre ad essere d'accordo, nella sostanza, con molte delle osservazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, devo notare che lo stampato di questo disegno di legge è stato distribuito solo ieri sera; che non si è provveduto alla nomina del relatore, come è prassi . . .

PRESIDENTE. Faccio notare che è venuto personalmente il Ministro !

MASSINI. Ma è comunque, norma costante che venga nominato un relatore. E infine vi è un'altra considerazione, la quale mostra l'importanza di questa discussione: se noi prendiamo infatti il testo presentato alla Camera dei deputati e lo confrontiamo col testo modificato dalla Commissione della Camera dei deputati stessa, notiamo numerose variazioni, anche sostanziali. Questo dimostra evidentemente che la Commissione della Camera dei deputati ha sviscerato in un'ampia discussione i problemi che questo disegno di legge pone.

Adesso ci troviamo di fronte a due testi differenti e, personalmente, non mi sono potuto neanche rendere conto delle modifiche che la Commissione della Camera dei deputati ha apportato e di quali miglioramenti a nostra volta potremmo eventualmente apportarvi, in modo da dare a questo disegno di legge un testo, speriamo, definitivo.

Tutte queste considerazioni, per me che non sono competente in materia marinara, sono particolarmente importanti. Proporrèi pertanto di rinviare la discussione, del tempo strettamente necessario per studiare con cognizione di causa i due testi, in modo che si possa vedere quanto vi è di buono nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e che si possa svol-

gere una discussione tale da persuadere e i competenti e coloro che non lo sono.

Per tutti questi motivi penso che sia opportuno nominare anzitutto un relatore, e rimandare l'approvazione di questo disegno di legge di quel tanto che è necessario per un approfondito studio e una esauriente discussione.

CESCHI. La proposta del collega Massini mi esime dal fare delle considerazioni in merito all'ordine del giorno Tartufoli (che io ho firmato), al fine di chiarire la mia posizione.

Nell'aderire alla proposta Massini, aggiungo che non è ammissibile che ci si voglia sempre costringere ad una procedura di urgenza.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Onorevoli senatori, avete certamente il diritto di rammaricarvi di essere presi quasi alla sprovvista, della mancanza di un relatore, e del fatto che la legge arrivi al vostro esame proprio nel momento in cui il Senato sta per prendere le sue vacanze. Ma voglio osservare che non si tratta di un colpo mancino: la legge è stata largamente e lungamente elaborata, d'accordo con numerosi deputati dei più diversi orientamenti politici, che si sono occupati di questo problema. La legge presenta tuttavia un carattere di urgenza, non per il fatto che vi si sia stata inserita quella tale possibilità di sviluppo di una nuova industria baleniera, la quale d'altra parte non è nemmeno nominata nella legge . . .

CONTI. Noi vogliamo sapere tutto: il Governo non è che l'esecutore della volontà del Parlamento.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Su questo sono d'accordo con lei, senatore Conti. Ma ad ogni modo nella legge, si fa riferimento solo a navi di tipo speciale, e queste potrebbero essere, sì, la flottiglia delle baleniere, ma anche, per esempio, navi frigorifere, od altre navi comunque rientranti nello spirito della legge. Ella, onorevole Conti, può anche confrontare l'articolo primo della legge Saragat; il riferimento a navi di tipo speciale comprende sia quelle cui ho accennato precedentemente, in quanto hanno più immediata possibilità di realizzazione, sia ogni altro tipo, di nave che non siano le comuni navi da carico o da trasporto passeggeri.

L'onorevole Conti ha chiesto a chi siamo di fronte. Ebbene, dirò che noi abbiamo di fronte una Società, in via di costituzione, che ci offre tutte le garanzie di carattere tecnico, perchè è legata a persone che hanno sempre fatto questo mestiere. Per facilitare questa Società, che ci parve degna di considerazione, abbiamo ritenuto opportuno di inserire quelle modificazioni alla legge, la quale, se sarà realizzata, non sarà di nocumento alla nostra marina peschereccia, onorevole Tartufoli, in quanto non diminuirà le possibilità che la legge offre a questa categoria: infatti tutto ciò che la legge consentiva a favore della pesca è stato pressochè realizzato ed, anzi, siamo andati oltre; lei sa, infatti, che abbiamo spinto i pescatori a raggrupparsi per poter costituire società di armamento.

TARTUFOLI. I pescatori non sono ancora, purtroppo, all'altezza di tali realizzazioni.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Ed invece ci siamo riusciti, tanto è vero che abbiamo coperto tutto il tonnello di disponibile. Ad ogni modo ella è competente forse più di me sul problema della pesca e forse ha anche idee più chiare, tanto è vero che va oltre le mie prospettive: io penso infatti che l'ordinamento amministrativo del settore peschereccio può utilmente operarsi attraverso una direzione generale della pesca; lei pensa addirittura ad un organo di Governo che potrebbe anche avere la potestà di legiferare con decreti in materia di pesca.

Comunque ritengo che, se oggi lei vuole fare qualche cosa di utile per la pesca, lo può fare solo se spinge il pescatore, l'industria della pesca, nella direzione di formazioni che abbiano una certa capacità di respiro e una certa possibilità di sviluppo, e che investano, oltre che il piccolo problema di andare a pescare il pesce in mare, anche quello della sua conservazione e della sua immissione nel commercio, avendo tutte le attrezzature idonee. In caso contrario i nostri piccoli pescatori saranno sempre i paria, sfruttati da chi si interpone fra loro ed il consumatore. Tutto ciò è pacifico, tanto che non è pensabile oggi giorno (in quanto anti-economico e senza rispondenza nemmeno colla volontà degli interessati) che si possa ancora favorire la formazione del piccolo naviglio peschereccio in mano di pescatori isolati.

Questa legge, d'altra parte, prevede l'intervento dello Stato nel settore della pesca e, da questo punto di vista, posso assicurare che la legge è stata ormai quasi completamente superata, in quanto tutto ciò che si poteva fare è stato fatto attraverso quei raggruppamenti, cui l'onorevole Tartufoli non crede, ma che nel nostro Paese, in certi settori, si sono resi possibili.

Comunque, la legge presenta un carattere di urgenza; e non è una cosa improvvisata, perchè, ripeto, l'altro ramo del Parlamento ne ha discusso a lungo. È stata approvata dalla Camera dei deputati solo tre giorni or sono, ed è venuta qui oggi, alla vigilia delle vacanze pasquali, non perchè vi sia da parte di taluno, nè dell'altro settore del Parlamento nè tanto meno del Ministero, l'intenzione di tirar colpi mancini o di approfittare della buona fede dei senatori, ma solo perchè così ha voluto la fatalità delle circostanze.

Mi auguro pertanto che non si voglia insistere negli apprezzamenti testè formulati, che sono del tutto fuori luogo.

CESCHI. Non posso approvare che si proceda in questo modo. Lei ha detto che la legge è stata discussa e approvata dall'altro ramo del Parlamento: ebbene, noi siamo un'altra parte del Parlamento, e pertanto lo stesso tempo che si è impiegato colà per l'approvazione del disegno di legge, si potrà impiegare pure qua!

Noi non abbiamo avuto nemmeno il tempo di esaminare il problema; c'è qui il collega Borromeo, che doveva fare il relatore e che ha avuto la legge soltanto ieri sera. Ebbene, a me sembra che cose di questo genere, per il prestigio dello stesso istituto parlamentare, non dovrebbero mai accadere.

PRESIDENTE. La discussione è andata oltre la proposta del collega Tartufoli, in quanto egli nel suo ordine del giorno propone, in effetti, l'approvazione della legge, limitandosi solamente a voler assicurare un adeguato aiuto alle iniziative di singoli pescatori per la costruzione di navi di piccolo tonnello, dando a queste iniziative la preferenza per i finanziamenti. La Commissione ha investito, invece, tutto il problema della costruzione delle navi baleniere — argomento trattato dal senatore Conti — ed ha sollevato poi una questione di procedura, circa la scarsità del tempo inter-

corso tra la trasmissione alla nostra Commissione del disegno di legge, e la sua discussione.

A questo punto, se la Commissione me lo consente, intendo fare alcune modeste considerazioni di ordine tecnico.

In realtà questo disegno di legge, così come è formulato, poteva e può dare adito a delle osservazioni.

Per quello che riguarda l'articolo 26, circa la costruzione di piccole navi di pescatori, faccio presente che c'è già un finanziamento speciale per queste navi. Per quel che concerne poi la costruzione di navi più grosse, debbo dichiararmi d'accordo con quanto ha affermato l'onorevole Ministro.

In un mio intervento dell'autunno scorso, in tema di pesca, feci presente che, a mio parere, non potevamo più in Italia limitare la politica della pesca ad assicurare e proteggere quella stessa attività che si svolgeva due o tre secoli fa. Allora feci un appello vero e proprio ai rappresentanti del Senato appartenenti alle regioni pescherecce, affinché cercassero di convincere i pescatori a riunirsi in cooperative, ed affinché alle vecchie iniziative di piccolo armamento venissero sostituite le iniziative tendenti alla costituzione di un grande naviglio peschereccio. Oggi noi non possiamo limitarci a pescare nei nostri mari, ma dobbiamo anche andar nei mari esterni, per esercitare la pesca di grande cabotaggio, come fanno tutte le grandi nazioni marinare.

Per quel che riguarda realmente l'avviamento di iniziative italiane riguardanti le grandi pesche dell'Atlantico, impiegando navi maggiori, debbo dichiarare che non mi pare siano giusti gli apprezzamenti del collega Conti, il quale ha fatto anche, sulle balene e sui pescatori, dello spirito che mi è parso di ispirazione alquanto demagogica. Io trovo logicissimo che il mondo cammini per la sua strada naturale, e se ci sono delle balene da pescare e se della gente prende l'iniziativa per tale pesca, impiegando i propri capitali, è bene che ciò accada. Non è che lo Stato finanzia direttamente coloro che prendono tali iniziative, bensì lo Stato finanzia i cantieri perchè siano in grado di costruire le navi idonee. Questo deve rimanere ben fermo: la presente legge è solo a favore dei cantieri, e tende a dar loro delle effettive possibilità di lavoro.

Per conto mio, quindi, sono favorevole a tutte le iniziative di questo genere, e ritengo che, se noi vogliamo salvare la popolazione e l'attività peschereccia in Italia, dobbiamo convincere i nostri pescatori che il mondo cammina e che non si può andare più avanti con le « traballere » e le « carrette » a cavallo, quando ci sono i camions e le automobili.

Quindi ritengo che tutte le iniziative siano da incoraggiarsi, se c'è della gente che vuole arrischiare il suo denaro; anzi credo che ciò sia intelligente ed utile, dato che queste iniziative daranno lavoro anche ai pescatori ed ai marinai d'Italia.

Per quel che riguarda poi le piccole navi, che stanno tanto a cuore al collega Tartufoli, debbo dichiarare che esse stanno a cuore anche a me, che verso i pescatori nutro affetto ed ammirazione; anzi ritengo che essi siano l'elemento migliore della categoria marittima del nostro Paese.

Debbo dire però quello che ho già detto e ripetuto molte volte; che, cioè, di piccole navi da piccolo cabotaggio ne abbiamo in numero tale che dobbiamo venderne anzichè costruirne delle altre, tanto è vero che in occasione della discussione sulla legge Saragat ci siamo trovati tutti d'accordo nel raccomandare, e, all'articolo 26, stabilire, la cooperazione e l'unificazione delle piccole iniziative in modo da costruire delle unità più grandi.

Io non sarei quindi affatto contrario — sono anzi sinceramente e pienamente favorevole — all'attuale formulazione dell'articolo 4, tanto più che l'onorevole Ministro qui presente ci ha detto che ci sono da collocare ancora circa 40 mila tonnellate di naviglio.

Quanto all'ordine del giorno del collega Tartufoli, faccio presente che con esso si consente l'approvazione della legge, ma nello stesso tempo si pone un fermo a questa produzione; perchè, finchè ci sarà una domanda di un pescatore, il quale richieda un finanziamento, il Ministero non potrà procedere oltre, perchè dovrà sempre dare la precedenza alla costruzione di queste piccole navi.

Giacchè siamo in argomento, vorrei fare delle osservazioni ad un altro articolo, onorevole Ministro. Ho già accennato in termini generici, ieri, nel mio modesto intervento in Assemblea sul bilancio della Marina mercantile, all'arti-

colo 12 della presente legge. Debbo francamente dichiarare che su questo articolo, a mio parere, sarebbe necessario un esame più approfondito e non credo che sia questa la sede più adatta, malgrado le pressioni vivaci delle maestranze dei cantieri e dello stesso Ministero, perchè la legge sia approvata rapidamente, in quanto si possa dare finalmente completa applicazione alla legge Saragat.

Mi rincresce proprio di rinviare la discussione e l'approvazione del disegno di legge, perchè avevo tutte le buone intenzioni di favorirne l'approvazione in questa seduta. Ma, in ultima analisi, ritengo che sia meglio così, perchè non vorrei che, giungendo al voto, noi oggi pregiudicassimo tutta la questione con un voto contrario della Commissione.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Desidero precisare che non ho chiesto affatto di precipitare una decisione della Commissione, nè ho ragione per chiedere l'immediata approvazione del disegno di legge da parte della Commissione.

CESCHI. Sarebbe opportuno innanzi tutto nominare il relatore.

PRESIDENTE. Poichè questa legge è fatta soprattutto nell'interesse delle maestranze dei cantieri e data la necessità di non mandare a male delle iniziative, come quella che viene proposta con il disegno di legge in esame, iniziative che noi anzi dobbiamo appoggiare, pregherei la Commissione di voler discutere il disegno di legge al più presto possibile.

VOCCOLI. Propongo che la discussione sia rinviata al primo giorno successivo alla ripresa dei lavori dell'Assemblea.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Il Ministro ed il Ministero della marina

mercantile non vogliono altro che approfittare delle possibilità che la legge Saragat offre per dare lavoro ai cantieri. Questo disegno di legge non è altro che questo; non c'è volontà di operare colpi mancini, nè di favorire interessi meno che legittimi.

Non crediate che ci sia stata precipitazione nel preparare questo progetto di legge, che è stato invece ben ponderato. La Commissione del Senato chiede di poter anche lei approfondire la materia e, devo riconoscerlo, ha ragione.

Con questo disegno di legge si dà la possibilità di costruire navi baleniere che possono anche essere collocate sul mercato straniero. Non approvandolo, non faremmo altro che togliere lavoro ai nostri cantieri, correndo anche il rischio di restare con 20-30 mila tonnellate di scoperto sulla legge Saragat, che, secondo l'articolo 1, dobbiamo utilizzare entro 3 anni.

In fondo il danno sarebbe esclusivamente dei cantieri e, nel caso specifico, degli operai dei cantieri. La discussione molto interessante ed animata che si è fatta alla Commissione della Camera dei deputati ha portato alla approvazione quasi unanime della legge, perchè i membri di quella Commissione si sono resi conto dello spirito che realmente anima il presente provvedimento.

È bene perciò che anche la Commissione del Senato studi la legge, perchè facilmente si convincerà della sua bontà e dell'utilità della sua approvazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la discussione di questo disegno di legge s'intende rinviata alla prossima seduta.

La riunione termina alle ore 12,15.